CITTÀ DI CANICATTI'

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Approvato con deliberazione della Giunta comunale del 09 novembre 2010 n. 150, come modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 26 aprile 2011

SOMMARIO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Composizione, nomina e compenso dell'Organismo
Articolo 3	Requisiti necessari per la nomina
Articolo 4	Incompatibilità
TITOLO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO	
Articolo 5	Competenze e attribuzioni
Articolo 6	Funzionamento
Articolo 7	Attività di valutazione 7.1 - Valutazione del Segretario 7.2 - Valutazione dei dirigenti e del personale
Articolo 8	Controllo strategico e di gestione
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 9	Disposizioni finali e rinvio dinamico

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Canicattì, nell'ambito della propria potestà organizzativa, come previsto all'art. 14 del d. lgs. n. 150/2009, istituisce in forma collegiale l'Organismo indipendente di valutazione, in prosieguo denominato brevemente "O.I.V. oppure Organismo" la cui attività e funzionamento è regolata dal presente regolamento.

ART. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E COMPENSO DELL'ORGANISMO

- 1. L'O.I.V. è organismo collegiale, composto da tre elementi, nominati dal Sindaco con propria determinazione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 13, comma 1 della 1. r. 7/92, previo pubblico avviso. Con lo stesso provvedimento viene stabilita la durata in carica per un periodo pari a tre anni e comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco. L'incarico può essere rinnovato solo per una sola volta, tranne i casi in cui la durata iniziale, la cui scadenza coincide con la scadenza del mandato del sindaco, è inferiore ai tre anni, in tale caso è possibile procedere a rinnovi per una durata complessiva non superiore a sei anni.
- 2. L'OIV, nella prima seduta d'insediamento, elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento di questi le funzioni di vice Presidente vicario sono svolte dal componente più anziano per età.
- 3. A ciascuno dei componenti dell'O.I.V. sarà corrisposto per l'incarico, un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari ad € (novemilanovecento), che si intende remunerativo di tutte le prestazioni rese dall'incaricato e comprensivo di rimborso spese. Il suddetto compenso comprende eventuali contributi di cassa previdenziale ed ogni onere fiscale o contributivo cui l'incaricato sia tenuto per legge e remunera tutte le spese sostenute dallo stesso per il corretto espletamento dell'incarico, per cui nessun ulteriore trattamento accessorio, economico (ad es. a titolo di rimborso per spese di viaggio, vitto, alloggio, etc.) che previdenziale o assistenziale potrà essere preteso, essendo esclusa la possibilità di ogni eventuale integrazione a qualunque titolo del suddetto compenso. Il pagamento del compenso annuo, frazionato per mensilità, avverrà in rate trimestrali posticipate.
- 4. La determinazione del compenso tiene conto ed è conforme alle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 3 della legge 122/2010 e 14, comma 1 e 9 del d. lgs. 150/2009.

ART 3 - REQUISITI NECESSARI PER LA NOMINA

1. I componenti dell'Organismo devono possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, pianificazione e controllo di gestione, misurazione e

Pag 4

- valutazione della performance delle strutture e del personale, organizzazione aziendale, norme di diritto del lavoro e dei CCNL del personale del comparto.
- 2. I componenti dell'organismo devono essere in possesso dei requisiti generali stabiliti nella deliberazione n. 4/2010 (cui espressamente si rimanda) e successive modifiche ed integrazioni della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art. 13 del d. lgs. 150/2009.
- 3. I predetti requisiti sono comprovati da apposito curriculum, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 8 d. lgs. 150/2009 sarà pubblicato, unitamente ai nominativi dei componenti l'organismo, sul sito internet istituzionale dell'Ente.
- 4. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controllare d'ufficio la conferma delle dichiarazioni rese e dei titoli prodotti presso le pubbliche amministrazioni ed enti competenti.

ART. 4 – INCOMPATIBILITA'

(modificato con deliberazione G.C. n. 56 del 26 aprile 2011)

1. Oltre al divieto di nomina espressamente previsto dall'art. 14, comma 8 del d. lgs n. 150/2009, sono incompatibili con l'incarico di componente l'O.I.V. di questo ente i componenti del collegio dei revisori del Comune di Canicattì.


TITOLO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

ART. 5 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

- 1. L'OIV, svolge le funzioni previste dall'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 150/2009 e dalle vigenti disposizioni in materia (ivi comprese le pertinenti deliberazioni della CIVIT) nonchè le attività disciplinate dal presente regolamento.
- 2. L'Organismo, rispetto agli organi di governo e ai responsabili della gestione, esercita le relative funzioni in piena autonomia, ma per l'attività svolta risponde esclusivamente al Sindaco.
- 3. L'Organismo decide in maniera collegiale.
- 4. Le riunioni sono convocate dal Presidente e si svolgono presso i locali comunali messi a disposizione dall'amministrazione.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO

- 1. L'O.I.V., per l'adempimento dei propri compiti, nella prima seduta, dopo l'insediamento e la nomina del Presidente, in maniera autonoma fissa le modalità di espletamento della propria attività in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni di cui al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni della CIVIT.
- 2. L'Organismo, per l'espletamento delle funzioni assegnate, ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può chiedere ai dirigenti e agli uffici, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'amministrazione comunale.



- 3. I componenti si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.
- 4. L'Organismo, con cadenza periodica e in ogni caso almeno una volta l'anno, relaziona e riferisce al Sindaco, sui risultati dell'attività svolta. Ai fini dell'ottimizzazione della funzione amministrativa può presentare allo stesso organo relazione sull'andamento della gestione al fine di offrire utili riferimenti per eventuali interventi al fine di migliorare l'organizzazione complessiva dell'ente, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione.
- 5. L'Organismo è dotato di una struttura operativa costituita dall'ufficio di segreteria cui è destinato almeno un dipendente dell'ente di categoria non inferiore alla "C", in possesso di specifica professionalità ed esperienza, che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante delle sedute. Detto ufficio, che può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti delle strutture operative dell'ente, svolge mansioni di supporto e collaborazione all'attività dell'Organismo.
- 6. Per la validità delle sedute dell'O.I.V. è necessaria la presenza di almeno due componenti. Delle sedute dell'Organismo è redatto verbale dal quale risultano i nomi dei presenti, l'ordine del giorno e per ciascun argomento trattato gli elementi essenziali della discussione e le deliberazioni adottate. Dal verbale risulta altresì se la deliberazione è stata adottata all'unanimità o a maggioranza, indicando in tal caso il nominativo del componente dissenziente e sinteticamente i motivi del dissenso.
- 7. I verbali delle sedute vengono numerati, datati e sottoscritti da tutti i componenti che hanno partecipato alla seduta e dal segretario e sono conservati agli atti dell'ufficio di segreteria dell'Organismo.
- 8. Alle sedute dell'Organismo, possono partecipare su espresso invito del Presidente i dirigenti, il personale titolare di posizione organizzativa di responsabilità o i responsabili dei servizi.


ART. 7 – ATTIVITA' DI VALUTAZIONE

Art. 7.1 - Valutazione del Segretario

1 La valutazione del Segretario Generale dell'ente è effettuata dal Sindaco, dal quale dipende direttamente il valutato, su proposta dell'O.I.V. ed ha per oggetto lo svolgimento di tutte le funzioni di collaborazione, di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridica amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta e tutte quelle ulteriori previste dalla vigente normativa.

Art. 7.2 – Valutazione dei dirigenti e del personale

1. L'Organismo svolge e garantisce – in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia e secondo il vigente sistema di valutazione dell'ente – la correttezza dei processi di misurazione e valutazione dei dirigenti e del personale non dirigente (nei casi previsti dalle vigenti disposizioni), nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità



- 2. La valutazione dei dirigenti tiene conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.
- 3. L'Organismo, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del dirigente, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato, che può farsi assistere da persona di sua fiducia, in modo da consentire la partecipazione al procedimento del valutato.
- 4. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione di massima coincide con l'esercizio finanziario o con i tempi indicati per la realizzazione di determinati obiettivi. Per motivate ragioni è possibile procedere anche alla valutazione semestrale delle attività svolte.
- 5. I dirigenti sono tenuti a collaborare con l'Organismo per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti alla valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall'Organismo stesso.
- 6. I dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con l'O.I.V.


ART. 8 – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

- 1. L'O.I.V. svolge funzioni di controllo di gestione, che si conclude con la trasmissione del relativo referto alla Corte dei Conti ed il controllo strategico sullo stato di attuazione dei programmi.
- 2. L'Organismo, su richiesta del Sindaco, verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri d'indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti d'indirizzo politico.
- 3. L'attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, e nell'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO DINAMICO

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
- 2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative nazionali, regionali vincolanti e non derogabili dalla potestà statutaria dell'ente, nonché di deliberazioni della competente CIVIT incompatibili con la presente disciplina. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa di rango superiore.
- 3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di disciplina del servizio di controllo interno e del funzionamento del



nucleo di valutazione, approvato con deliberazione n. 142 del 2 luglio 2008 della Giunta Comunale, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente disciplina.